

N. R.G. 43325/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Franca Mangano	Presidente
dott.ssa Donatella Galterio	Giudice
dott.ssa Cristiana Ciavattone	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43325/2015 promossa da:

, n. a CUBA in data 05/02/1963 (C.F.
con il patrocinio degli avv.ti SCOTT NICHOLAS e
MARCHESE STEFANIA;

ATTRICE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

CONVENUTO / CONTUMACE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: apolidia

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza dell'8.6.2016

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha citato in giudizio il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento dello *status* di apolide. A sostegno della domanda ha affermato di essere nata a Cuba e di essere stata cittadina cubana; di avere fatto ingresso nel nostro Paese con visto turistico nel mese di ottobre 2009 e di non aver più fatto rientro nel Paese di origine, avendo vissuto da allora stabilmente in Italia; di aver acquisito lo *status* di emigrante in base alla legislazione cubana vigente e di aver perduto tutte le prerogative spettanti al cittadino, essendosi trattenuta fuori dal territorio cubano per un periodo superiore ad 11 mesi, e di non poter più rientrare a Cuba se non previa concessione di un permesso d'ingresso con validità limitata e temporanea, scaduto il quale si vedrebbe costretta a lasciare il territorio.

Il Ministero dell'Interno, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.

Accolta l'istanza cautelare volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per la permanenza in Italia per la durata del presente procedimento, la causa, istruita documentalmente, è stata rimessa al Collegio per la decisione



all'udienza dell'8.6.2016, previa rinuncia della parte ai termini per il deposito di note conclusionali.

oooo

Ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di New York del 28.9.1954, ratificata dall'Italia con legge n. 306/62, deve considerarsi apolide la persona che nessuno Stato, sulla base del proprio ordinamento giuridico, considera come suo cittadino.

Deve osservarsi che una persona può essere priva di cittadinanza per cause varie, per questo occorre operare una distinzione tra apolidia originaria (ossia la condizione del soggetto che nasce privo di cittadinanza) ed apolidia derivata (ossia la condizione di colui il quale perde la cittadinanza per un evento successivo alla nascita, per volontà dello Stato o dell'individuo, senza acquistarne altra).

Conformemente all'indirizzo maggioritario, si ritiene che il giudice ordinario abbia la giurisdizione in tale materia, trattandosi di procedimento contenzioso volto all'accertamento di uno stato personale, relativo a posizioni soggettive con natura di diritti; nel relativo procedimento, inoltre, sussiste la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, in quanto lo straniero fa valere in giudizio un diritto che gli può essere riconosciuto anche in via amministrativa da detto Ministero, pur non sussistendo alcuna pregiudiziale in ordine alla preventiva proposizione della domanda amministrativa di riconoscimento dello stato di apolidia (cfr Cass Sez Un. N. 28873/08).

Quanto alla prova della condizione di apolide, per giurisprudenza unanime è stata ritenuta sufficiente una prova indiziaria, non potendo essere addossata al richiedente la prova "diabolica" che nessuno Stato lo considera suo cittadino, poiché tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che, nelle more del procedimento, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza. Dunque, nel caso di apolidia derivata, come nella specie, il richiedente lo status di apolide dovrà allegare e provare circostanze di fatto che, secondo la legge dello stato al quale apparteneva, hanno comportato la perdita della cittadinanza, oltre a dimostrare di essere stabilmente residente nel territorio italiano.

Nella fattispecie, risulta dall'attestazione dell'Ambasciata cubana in Italia del 9.12.2014 in atti, che all'attrice, già cittadina cubana, è stato applicato quanto previsto dalla legislazione cubana a "*causa della sua permanenza all'estero per un periodo superiore agli undici mesi*", ossia "*la perdita del diritto di residenza a Cuba, dei beni immobili e di qualsiasi forma di reddito*".

Dunque, pur in assenza di un formale atto di revoca della cittadinanza da parte dello Stato d'origine, l'attrice, risiedendo all'estero per oltre undici mesi, ha subito una grave compromissione dei suoi diritti, sia di natura personale che patrimoniale, tanto da potersi ritenere privata della tutela spettante ai cittadini cubani (cfr Trib. Lecce 5.3.2010; Trib. Reggio Emilia 22.6.05, Trib. Milano 5.3.03, Trib. Prato 14.1.1997).



Pertanto, in tale contesto, sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di apolide, ai sensi della convenzione di N.Y. del 1954, in quanto parte attrice non è cittadina italiana ed è priva dei requisiti per acquistare la cittadinanza, non risulta essere cittadina di altro Paese con il quale ha avuto un collegamento in vista di una possibile cittadinanza alternativa ed è stata sostanzialmente privata della cittadinanza del Paese di nascita, avendo acquisito rispetto a detto ordinamento la qualifica di emigrante.

Peraltro, non incidono sulla posizione dell'attrice le nuove disposizioni normative adottate, a decorrere dal 14 gennaio 2013, dalla Repubblica di Cuba (Decreto ley n. 302 modificativo del la ley n. 1312 "Ley de Migracion" de 20 de septiembre de 1976), che prevedono l'estensione, da undici a ventiquattro mesi, del periodo durante il quale il cittadino cubano può rimanere all'estero senza essere considerato emigrante (art. 9.1, comma 2), essendo l'attrice allontanatasi da Cuba da circa 7 anni.

La domanda pertanto deve essere accolta.

Le spese di lite sono compensate attesa la natura del giudizio e l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara l'apolidia di _____, n. a CUBA in data 05/02/1963;
- manda la cancelleria per le relative annotazioni;
- compensa le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 24/06/2016

Il Giudice relatore

dott.ssa Cristiana Ciavattone

Il Presidente

dott.ssa Franca Mangano

